

Motivi e principali argomenti

La Commissione invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso, basati sulla violazione dell'art. 43 del Trattato CE.

Con il primo motivo, la ricorrente rileva che, limitando le quote detenute dagli associati privi di qualifica professionale ad un massimo del 25 % del capitale sociale delle Sociétés d'Exercice Libéral à Responsabilité Limite che gestiscono laboratori di analisi di biologia medica, la legislazione nazionale comprime indebitamente la libertà di stabilimento garantita dal Trattato. L'obiettivo della protezione della sanità pubblica, invocato dalla convenuta a titolo di giustificazione, potrebbe infatti essere ottenuto attraverso misure meno restrittive di quelle controverse nel caso di specie. La Commissione sostiene, al riguardo, che se appare giustificato esigere che le analisi di biologia medica siano compiute da personale competente dotato di una formazione professionale adeguata, l'esigenza di simili qualifiche per la sola detenzione della proprietà o del diritto di gestire laboratori di biologia medica sembra invece sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Con il secondo motivo, la Commissione critica il divieto generale per i non professionisti di acquisire una partecipazione nel capitale di più di due società costituite al fine di gestire in comune uno o più laboratori di analisi di biologia medica. L'obiettivo prospettato dalla convenuta di preservare il potere di decisione e l'indipendenza finanziaria dei professionisti del settore, nonché la necessità di assicurare una ripartizione omogenea dei laboratori su tutto il territorio nazionale, non giustificerebbero le misure nazionali restrittive.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen

(Causa C-93/09)

(2009/C 113/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania).

Parti

Ricorrente: Hartmut Eifert.

Convenuto: Land Hessen.

Interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

1) Se siano invalidi gli artt. [42], n. 8 ter), e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L

209, pag. 1), introdotti dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 322, pag. 1).

2) Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76, pag. 28):

a) sia invalido, oppure

b) non sia invalido in quanto la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54) è invalida.

Nel caso in cui le norme citate sub 1) e 2) siano valide:

3) se l'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), non possa aver luogo se non è stata preceduta dalla procedura prevista da detto articolo al posto della notificazione all'autorità di controllo;

4) se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), può aver luogo unicamente se il controllo preventivo disposto dal diritto nazionale sia stato effettuato.

- 5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che un controllo preventivo non è valido qualora sia stato effettuato a mezzo di un registro, ai sensi dell'art. 18, n. 2, secondo trattino della stessa direttiva, che non contiene tutte le informazioni necessarie.
- 6) Se l'art. 7, e in particolare nel caso di specie la lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi consistente nel registrare gli indirizzi IP degli utilizzatori di un sito Internet senza il loro consenso esplicito.

Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-94/09)

(2009/C 113/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Alfonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- Costatare che, non applicando un'aliquota unica IVA a tutti i servizi forniti dalle imprese di pompe funebri, nonché alle forniture di beni ad essi connesse, la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96-99, n. 1, della direttiva IVA ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione rileva che la normativa fiscale francese altera il buon funzionamento del sistema d'IVA in quanto applica due aliquote IVA alle prestazioni di servizi e alle forniture di beni assicurati dalle imprese di pompe funebri alle famiglie dei defunti, laddove esse costituiscono, in pratica, un'unica operazione complessa che dev'essere assoggettata ad un'aliquota di imposizione unica.

La ricorrente contesta in particolare alla convenuta di dissociare in modo ingiustificato il servizio di trasporto del corpo con un veicolo specialmente ed appositamente preparato, per il quale sarebbe applicabile un'aliquota IVA ridotta, dalle altre attività assicurate dalle imprese di pompe funebri, quali l'intervento di portatori per spostare il corpo o la fornitura di una bara, che sarebbero invece assoggettate all'aliquota IVA normale. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, l'operazione costituita da un'unica prestazione sul piano economico non dovrebbe essere artificialmente scomposta per non alterare il buon fun-

zionamento del sistema d'IVA. Nei fatti, la stragrande maggioranza delle famiglie che chiedono all'imprenditore di organizzare i funerali, considererebbe peraltro le attività di cui trattasi come costituenti una sola e medesima prestazione.

La Commissione contesta peraltro la scelta della convenuta di applicare aliquote ridotte variabili ai servizi forniti dalle imprese di pompe funebri. Le disposizioni dell'art. 98, n. 1, della direttiva IVA non consentirebbero, infatti, l'applicazione di un'aliquota ridotta a taluni servizi di trasporto e di un'aliquota normale agli altri servizi, forniti dalle imprese in parola, rendendo il livello dell'aliquota effettiva necessariamente inferiore all'aliquota normale applicabile in Francia. Inoltre, il livello di questa aliquota ridotta varierebbe da operazione a operazione in funzione dell'importanza relativa, in ciascun caso di specie, delle prestazioni assoggettate all'aliquota ridotta, il che sarebbe altresì vietato dalla detta direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-95/09)

(2009/C 113/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, A.A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che,

- non avendo identificato in maniera piena e corretta le aree sensibili ai fini dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio ⁽¹⁾ 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- non avendo dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto dall'art. 3, nn. 1 e 3, e dall'art. 5, nn. 2, 3, 4 e 5, di detta direttiva, con riguardo a talune aree sensibili;
- non avendo fornito, entro il termine richiesto del 31 dicembre 2008, il livello di trattamento previsto all'art. 5, nn. 2 e 3, di tale direttiva per tutte le acque reflue urbane provenienti da taluni agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, scaricate nelle aree sensibili o nei bacini drenanti di pertinenza;
- non avendo provveduto, per taluni agglomerati, affinché le reti fognarie di cui all'art. 3, n. 1, siano conformi alle disposizioni dell'art. 3, n. 2, di tale direttiva;
- non avendo correttamente proceduto alla reidentificazione prevista dall'art. 5, n. 6, di detta direttiva nel termine richiesto del 31 dicembre 1997, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti da tali articoli, nonché a quelli derivanti dall'art. 19 della direttiva e